

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1191

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SCALERA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 FEBBRAIO 2002

—————

Delega al Governo in materia di accordi mutualistici
contrattuali e prestazioni temporanee

—————

ONOREVOLI SENATORI. - Non c'è alcun dubbio che il problema della protezione e salvaguardia dei lavoratori dalla disoccupazione costituisca uno degli elementi più importanti di completamento della riforma del diritto del lavoro in Italia. Una riforma seria degli ammortizzatori sociali non solo aumenterebbe l'efficacia e l'equità della politica del lavoro, ma contribuirebbe anche a sciogliere altre questioni aperte: ad esempio la questione dei licenziamenti, dei pensionamenti anticipati, oppure la riforma dell'assistenza.

Su questo punto l'attuale legislatura dovrà lavorare per soluzioni innovative, che tengano conto delle esperienze europee.

Oggi le prestazioni di disoccupazione raggiungono in Italia solo una piccola quota di disoccupati: circa un terzo dei maschi in età compresa fra i 25 e i 64 anni. La media europea è più di due terzi. Al di sotto dei 25 anni meno del 20 per cento degli italiani percepisce un sostegno, rispetto al 50 per cento circa in media europea. Per le donne la situazione è ancora peggiore. Le nostre tutele della disoccupazione sono anomale, con una divisione non più tollerabile tra lavoratori garantiti, ai quali peraltro non viene chiesta alcuna seria contropartita, ed un sistema che prevede poco o nulla per chi è fuori dal mercato regolare, come giovani e donne.

Inoltre, la situazione di questi trasferimenti è molto sperequata. Basti pensare al fatto che il 29 per cento circa dei trattamenti è appannaggio dal 17 per cento di famiglie con reddito superiore al 150 per cento della media nazionale: una percentuale superiore di quasi tre volte rispetto alla media europea.

Ma sulla riforma degli ammortizzatori sociali persiste un equivoco da sciogliere.

Il Governo, infatti, da un lato esprime indicazioni interessanti, dall'altro rifiuta una prospettiva di ammortizzatori sociali nel quadro delle politiche di *welfare*.

Occorre invece attuare un serio tentativo di riforma. Il rischio infatti è continuare a restare fuori da un processo europeo, se è vero che negli anni Novanta c'è stata una vera e propria ondata di riforme nei sistemi europei in materia di tutela della disoccupazione. Con una caratteristica comune: il passaggio dai tradizionali ammortizzatori passivi (indennità monetarie senza contropartite) a nuove forme di protezione condizionata, volte a incentivare il reinserimento dei beneficiari nel mercato del lavoro. Riforme serie e strutturali sono state varate in Francia, Gran Bretagna, Germania, Olanda e Danimarca. Con una particolare attenzione alle fasce più deboli: giovani, donne, lavoratori meno qualificati. Ed una spesa pubblica rilevante, adeguatamente coperta in bilancio. Questo nuovo sistema di ammortizzatori sociali è oggetto di una approfondita ed articolata proposta formulata dai senatori dell'Ulivo e segnatamente dai senatori Montagnino e Treu del gruppo senatoriale della Margherita.

Nel presente disegno di legge si intende aggiungere a questa importante iniziativa due strumenti che si muovono nella direzione del rafforzamento dei criteri assicurativi, senza oneri per lo Stato. Il primo intervento riguarda un meccanismo che si dovrebbe affiancare al nuovo sistema degli ammortizzatori sociali, con la generalizzazione di un istituto introdotto dall'Accordo interconfederale del 4 maggio 1988 nel settore artigiano. In tale comparto è stato infatti istituito un fondo, finanziato dalle imprese, con quote di contribuzione basate sulla retri-

buzione oraria contrattuale per dipendente. In caso di difficoltà dell'impresa, dovuta a cause obiettive come difficoltà di mercato, calamità naturali, interruzione delle fonti energetiche o altro, le risorse del fondo soccorrono l'azienda, coprendo gli oneri salariali anche in presenza di interruzione della produzione. In breve, si tratta di una forma di mutualità a sostegno del reddito dei lavoratori, strutturata in maniera simile alla cassa integrazione. Le imprese favorite restituiscono in un secondo momento, con contributi più elevati, le anticipazioni così ricevute. Le altre imprese, che non hanno ricevuto sovvenzioni, pagano contributi ridotti. L'istituto presenta numerosi vantaggi: sociali, finanziari, produttivi. E può assicurare un maggiore controllo, da parte delle stesse aziende interessate, sull'effettivo diritto all'integrazione salariale.

Nell'articolato, si prevede una delega al Governo al fine di introdurre sistemi di incentivazione di carattere fiscale e contributivo che rendano conveniente il ricorso a casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da accordi e contratti collettivi nazionali per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali assimilabili ad ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione. L'erogazione di somme ai lavoratori in applicazione di questi istituti contrattuali non dovrà comportare in nessun caso la decadenza dai benefici dell'indennità di disoccupazione ordinaria, del trattamento di cassa integrazione guadagni o altri trattamenti similari erogati dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Gli accordi sindacali in questione potranno prevedere

l'obbligatorietà del versamento di somme a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle categorie interessate dall'accordo, nonché interventi mutualistici di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti in caso di interruzione dell'attività lavorativa derivante da ristrutturazioni, processi di innovazione tecnologica interni all'impresa nonché da interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sul luogo di lavoro.

In base all'articolo 2 del disegno di legge le regioni potranno concorrere al finanziamento dei fondi mutualistici, attraverso l'esenzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) della quota di contributi a carico dei datori di lavoro, pari alla differenza tra il minimale contributivo e la retribuzione effettivamente corrisposta al dipendente.

Quale secondo strumento si propone, all'articolo 3, la modifica del regime delle gestioni temporanee dell'INPS. Con la nuova normativa il Governo adotta, entro sei mesi, uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un riordino della disciplina vigente in materia di gestione delle prestazioni temporanee dell'INPS, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato. Questi i principi: suddivisione della gestione prestazioni temporanee in quattro distinte gestioni: assegni familiari; industria; servizi, commercio e artigianato; edilizia e agricoltura; pareggio di bilancio delle gestioni; destinazione vincolata delle risorse finanziarie per singola gestione e livello di contribuzione dei settori produttivi, stabilito in relazione al pareggio di bilancio; applicazione del criterio del beneficio in relazione al livello dell'aliquota contributiva dovuta dalle singole aziende per il finanziamento delle gestioni temporanee.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Accordi mutualistici contrattuali)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo al fine di introdurre un efficace sistema di incentivazione di carattere fiscale e contributivo che renda conveniente il ricorso a casse, fondi, gestioni o forme assicurative previste da accordi e contratti collettivi nazionali per la mutualizzazione di oneri derivanti da istituti contrattuali assimilabili ad ammortizzatori sociali e strumenti di sostegno al reddito a base assicurativa e a totale carico delle imprese secondo criteri di autogestione, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'erogazione di somme ai lavoratori, in applicazione degli istituti contrattuali non deve comportare in nessun caso la decadenza dai benefici dell'indennità di disoccupazione ordinaria, del trattamento di cassa integrazione guadagni o altri trattamenti similari erogati dall'INPS;

b) gli accordi sindacali possono prevedere:

1) l'obbligatorietà del versamento di somme a carico dei datori di lavoro e dei lavoratori delle categorie interessate dall'accordo;

2) interventi mutualistici di sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti in caso di interruzione dell'attività lavorativa derivante da ristrutturazioni, processi di innovazione tecnologica interni all'impresa nonchè da interventi di bonifica ambientale finalizzati alla salvaguardia della salute sul luogo di lavoro.

Art. 2.

(Concorso delle Regioni)

1. Le regioni possono concorrere al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 1 attraverso l'esenzione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) della quota di contributi a carico dei datori di lavoro, pari alla differenza tra il minimale contributivo e la retribuzione effettivamente corrisposta al dipendente.

Art. 3.

*(Riordino delle prestazioni temporanee
INPS)*

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi al fine di realizzare un riordino della disciplina vigente in materia di Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) suddivisione della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori in quattro distinte Gestioni: assegni familiari; industria; servizi, commercio e artigianato; edilizia e agricoltura;

b) pareggio di bilancio delle gestioni;

c) destinazione vincolata delle risorse finanziarie per singola gestione e livello di contribuzione dei settori produttivi, stabilito in relazione al pareggio di bilancio;

d) applicazione del criterio del beneficio in relazione al livello dell'aliquota contributiva dovuta dalle singole aziende per il finanziamento delle gestioni temporanee.

2. I criteri di cui alle lettere *c)* e *d)* del comma 1 non si applicano alla Gestione assegni familiari.

Art. 4.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, valutati in 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2002 e per ognuno degli anni 2002, 2003 e 2004, si fa fronte mediante corrispondente riduzione dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando gli accantonamenti relativi al medesimo ministero.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

